




TRIBUNALE E UFFICIO DI
SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO



Direzione Regionale del Molise



**PROTOCOLLO D'INTESA SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI CONCERNENTI IL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115).**

Il Presidente *pro tempore* del Tribunale di Sorveglianza, i Magistrati di Sorveglianza, il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise, i Presidenti *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, di Isernia e di Larino si sono riuniti -su convocazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza diramata con nota del 20 febbraio 2018 prot. n. 225- il 7 marzo 2018, il 4 aprile 2018 e l'8 maggio 2018 presso gli Uffici di detto Tribunale (All. n. 1, 2 e 3).

In detti incontri si è proceduto a reperire e definire prassi virtuose tese -nell'assoluto rispetto delle disposizioni di legge come interpretate dalla Corte di Cassazione- ad individuare modalità e tempi che assicurino una più celere e sollecita definizione dei procedimenti collegiali e monocratici in materia di patrocinio a spese dello Stato.

LE PARTI:

- dott. Giuseppe Mastropasqua - Presidente *pro tempore* del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;
- dott.ssa Anna Gonnella - Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Francesco Mario Fiore - Magistrato di Sorveglianza di Campobasso;
- dott. Vincenzo Tarroux - Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Entrate del Molise;
- avv. Demetrio Rivellino - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Campobasso;
- avv. Maurizio Carugno - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Isernia;
- avv. Marco D'Errico - Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Larino;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

mul 1 [signature] [signature] [signature] [signature]

1. Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza contestualmente alla presentazione della domanda oggetto del procedimento principale.

2. Il difensore della parte, che intende chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in riferimento ad un procedimento instaurato *ex officio*, s'impegna preferibilmente a depositare in cancelleria la relativa istanza appena venga a conoscenza della pendenza del procedimento principale.

Art. 2 – Tempistica relativa all'istruttoria del procedimento

1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza territorialmente competenti trasmettono i rispettivi rapporti informativi -sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative all'anno fiscale, per il quale la parte istante avrebbe dovuto presentare *ex lege* l'ultima dichiarazione dei redditi- entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Cancelleria dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dei relativi allegati.

2. Qualora detti rapporti informativi non pervengano entro il suddetto termine di 60 giorni, il giudice adotta apposito provvedimento di sollecito a trasmetterli entro ulteriori 30 giorni.

Art. 3 – Emissione del provvedimento di liquidazione delle spese e delle competenze professionali in favore del difensore

1. Il giudice competente, su istanza dell'interessato, emette il decreto di liquidazione delle spese e delle competenze professionali -subito dopo la trasmissione dei rapporti informativi sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali relative alla parte istante- al termine di ciascuna fase o grado del procedimento principale e comunque all'atto di cessazione dell'incarico e contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce l'istanza.

2. Il difensore della parte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si impegna ad emettere e depositare in cancelleria la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali soltanto all'esito degli accertamenti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e -se venga incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio- dopo la definizione di questo.

3. Conseguentemente, in virtù di quanto testé previsto, il giudice competente stabilisce nel decreto di liquidazione che la fattura di pagamento delle spese e delle competenze professionali può essere emessa - dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato- soltanto all'esito degli accertamenti disposti sulle condizioni reddituali ed economico/patrimoniali e, qualora sia incardinato procedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio, dopo la definizione di questo.

Art. 4 – Operatività del Protocollo

1. Il Protocollo d'intesa si applica alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riferite a tutti i procedimenti principali instaurati - a far data dal giorno della sua sottoscrizione- davanti al Tribunale di Sorveglianza e all'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso.

Art. 5 – Oneri e pubblicità

1. Il Protocollo d'intesa non comporta *ex se* alcun onere economico per le Amministrazioni pubbliche e per le altre parti, che lo sottoscrivono.

2. Le parti, che sottoscrivono il Protocollo d'Intesa, si impegnano a diffonderlo mediante pubblicazione sui rispettivi siti *online* e secondo altre modalità autonomamente individuate.

Campobasso, 8 maggio 2018.

F I R M A

Dott. Giuseppe Mastropasqua – Presidente Tribunale di Sorveglianza

Dott.ssa Anna Gonnella – Magistrato di Sorveglianza

Dott. Francesco Mario Fiore – Magistrato di Sorveglianza

Dott. Vincenzo Tarroux – Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate del Molise

Avv. Demetrio Rivellino - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso

Avv. Maurizio Carugno - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia

Avv. Marco D'Errico - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Larino